

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19:**

può essere considerata causa di forza maggiore nei
contratti di appalto di fornitura o di servizi?

LEXAT

TAX & LEGAL ADVISORY

Emergenza epidemiologica da Covid-19:

può essere considerata causa di forza maggiore nei contratti di appalto di fornitura o di servizi?

Aggiornamento al 31 marzo 2020

In relazione a **provvedimenti dell'Autorità** (c.d. *factum principis*), perché si possa parlare di forza maggiore è necessario che il provvedimento (che causa l'impedimento) sia **imprevedibile**, **inevitabile** e **non imputabile** ad una delle parti del contratto.

Occorre altresì verificare nello specifico (caso per caso) l'effetto del provvedimento dell'autorità sull'esecuzione della prestazione.



Il provvedimento emanato dall'Autorità (es. *D.P.C.M. 22 MARZO 2020 che comporta restrizioni alla circolazione delle persone e/o sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle specificamente individuate quali essenziali all'allegato 1*) **impedisce** l'esecuzione della prestazione (es. **la produzione o la consegna di beni**) - è possibile invocare la causa di FORZA MAGGIORE.



Se l'**impedimento** è **transitorio**, la parte inadempiente **non risponde** per eventuale **ritardo** nell'adempimento.

Il rispetto delle misure di contenimento del contagio può, quindi, **escludere** la responsabilità per inadempimento nonché l'applicazione di eventuali decadenze, o **penali** connesse a ritardati o omessi adempimenti. (**N.B.: purché il ritardo non sia iniziato prima dell'emanazione dei suddetti provvedimenti**)



Il provvedimento emanato dall'Autorità **NON impedisce** la materiale esecuzione della prestazione (es. **il pagamento dei fornitori**) - Non è sempre possibile invocare la causa di FORZA MAGGIORE.



Occorre, quindi, verificare nel caso concreto se:
a) il settore di attività rientra tra quelli sospesi, tuttavia la società ha adottato o può adottare modalità di "lavoro a distanza" o "lavoro agile" (*smart working*)
b) il settore di attività della società rientra tra quelli **esclusi dalla sospensione** (**in quanto considerati essenziali, v. Allegato 1 del D.P.C.M. 22 MARZO 2020**)



In tali casi non è invocabile la FORZA MAGGIORE in quanto l'adempimento (es. **predisposizione del bonifico**) non è impedito dal provvedimento dell'autorità (a meno che non sia provata l'assoluta impossibilità, in concreto, ad es. di disporre i pagamenti o di produrre/consegnare la merce per indisponibilità delle materie prime).



IL CONTRATTO DISCIPLINA LA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Si applicheranno le disposizioni contrattuali (es. sospensione della prestazione. Di solito si prevede che, se l'impedimento è prolungato oltre un certo termine, vi è possibilità di invocare la RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA).

IL CONTRATTO NON DISCIPLINA ALCUNCHÈ

Si applicheranno le regole generali, ovvero:

- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA (A tal fine non sarebbe sufficiente invocare la sussistenza della “causa di forza maggiore”, ma occorre specificare il motivo per cui il creditore non ha più interesse alla prestazione, neppure quando verrà ripresa la normale attività);
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA /MODIFICA CONCORDATA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI (es. riduzione del prezzo).

CONTATTI



Maurizio Orlando
Partner
m.orlando@lexatadvisory.com



Lia Mulatero
Senior Associate
l.mulatero@lexatadvisory.com

La presente pubblicazione ha mero carattere informativo e generale rispetto all'argomento trattato, non potendosi assolutamente considerare quale parere legale e/o quale disamina esaustiva di ogni aspetto relativo alla materia oggetto del presente documento.